

Requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti gli Organi Collegiali e del Direttore Generale dei Fondi Pensione

(Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15/5/2007 n. 79 pubblicato sulla G.U. n.143, entrato in vigore il 7 luglio 2007)

I componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di sorveglianza, nonché il Responsabile del Fondo, devono avere:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ (ARTT. 4 E 5 DEL D.M. 79/2007):

1. insussistenza delle cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. ovvero all'art. 2399 cod. civ. (quest'ultima per i soli sindaci);
2. non sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità*) o della legge 1 maggio 1965 n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. assenza di condanna con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, delle norme in materia di mercati e di strumenti finanziari e di strumenti di pagamento ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;
 - b) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267 (*Disciplina delle procedure concorsuali*);
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
4. mancanza di applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, una delle pene di cui al precedente punto 3), salvo il caso di estinzione del reato.
5. nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:
 - a) non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
 - b) non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;
 - c) non aver svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (*Responsabilità amministrativa dell'Ente*);
 - d) non essere destinatario dei provvedimenti di cui all'articolo 19 quater, comma 3, del decreto 252/2005 (*sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. che disciplina le forme pensionistiche complementari*)

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (ART. 2 DEL D.M. 79/2007)

- A) Il legale rappresentante, i componenti l'organo di amministrazione, nonché il Direttore Generale, devono aver svolto, complessivamente per un periodo non inferiore ad un triennio,**
- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo¹ presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;

¹ Circa le **funzioni di carattere direttivo** si riporta stralcio degli Orientamenti Covip del 23 aprile 1998:

- b) attività di amministrazione, di controllo e di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;
- d) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- e) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
- f) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza nel settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo
- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle sopra citate o presso organismi sindacali a carattere nazionale, purchè abbiano frequentato i corsi di formazione previsti nello stesso D.M. 79/2007 all'art.3.

Nota bene: almeno la metà di ciascuna delle due componenti (elettiva e di nomina banca) il Consiglio di amministrazione, nonché il Responsabile, il Rappresentante Legale della forma pensionistica complementare ed i componenti l'Organo di Amministrazione ai quali siano conferite deleghe devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

B) L'Organo di controllo deve essere così composto:

- a) almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- b) i restanti componenti devono: essere iscritti al registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero essere in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. da a) a f) dell'art.2 D.M. 79/2007 (cioè le stesse attività e funzioni sopra indicate per i componenti del CdA).

*"..... Negli "Orientamenti su quesiti in materia di fondi preesistenti" si manifesta l'avviso che l'espressione "funzioni di carattere direttivo" di cui all'art. 4, comma 2, lett. A), del DM Lavoro 211/1997, si riferisca alla concreta "attività di direzione di un settore aziendale" con attribuzione formale delle qualifiche **dirigente o funzionario**.*

Sulla base delle previsioni contrattuali e delle interpretazioni giurisprudenziali si può ritenere che le funzioni direttive si caratterizzino prevalentemente per l'attribuzione della direzione di uffici e per il conferimento della firma sociale, riferito a atti di rilevanza esterna e di contenuto significativo.

Volendo prescindere dalla qualifica contrattuale, pertanto, risulta necessario valutare le funzioni concretamente svolte dal soggetto. In tal senso, la direzione di un settore aziendale di rilevante importanza, il potere di rappresentanza della società, un adeguato livello di autonomia decisionale e di discrezionalità nell'individuazione ed attuazione degli obiettivi dell'impresa, possono essere tutti elementi da considerarsi significativi per la valutazione della professionalità.

Si può quindi ritenere che, in assenza della qualifica di dirigente – la quale presuppone di per se stessa l'esistenza di un adeguato livello di professionalità – sarà necessario valutare in maniera complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni del soggetto per definire l'esistenza di "Funzioni di carattere direttivo".

Occorre, tuttavia, rilevare come una tale interpretazione ampli i livelli di discrezionalità del Consiglio di Amministrazione, al quale è rimessa ogni valutazione dei requisiti di professionalità.

Pertanto, sarà opportuno che tale valutazione sia condotta con estrema attenzione, tenendo conto di elementi certi ed obiettivi quali l'effettiva direzione di settori aziendali, l'attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, e così via, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell'azienda sia dell'eventuale settore affidato.... "

- c) qualora l'organo di controllo svolga anche il controllo contabile tutti i componenti dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo e uno supplente devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

0 0 0

La sussistenza dei requisiti suddetti viene accertata dall'Organo di amministrazione dell'Ente interessato (art. 6 del DM 79/2007).

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
DEL GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA